



Consiglio regionale della Calabria

AREA PROCESSO LEGISLATIVO E ASSISTENZA GIURIDICA

Sistema di misurazione e valutazione della Performance del Consiglio regionale della Calabria

Anno 2021

OBIETTIVO SPECIFICO N. 1

Adeguamento della legge elettorale calabrese 1/2005 alla normativa nazionale e suo coordinamento interno, al fine di elaborare una proposta di legge che ne razionalizzi e semplifichi il testo

OUTPUT

Proposta di legge recante: "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale"

La redazione del testo della proposta di legge recante "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale" è stata realizzata, quale output dell'Obiettivo settoriale specifico n. 1/2021, dall'Area Processo legislativo e Assistenza giuridica.

I dipendenti:

Lucia Caccamo

Giuseppina Fei

Vincenzo Fera

Rosanna Imbrogno

Mariarita Romeo

Luigi Simonetti

Beatrice Tortorella

Il dirigente

Avv. Maria Stefania Lauria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

alla proposta di legge recante “*Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale*”.

La legislazione calabrese in materia elettorale trova il suo fondamento nel nuovo art. 122, comma primo, Cost. - introdotto dalla legge cost. n. 1/1999, modificativa del titolo V, Parte II della Costituzione - in base al quale le Regioni a statuto ordinario si sono viste attribuita la potestà legislativa, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, in materia di sistema di elezione dei consiglieri, degli assessori e del Presidente della Giunta, nonché in materia di ineleggibilità e incompatibilità degli stessi.

Si tratta, quindi, di una vera e propria *species* della potestà legislativa concorrente – nonostante il relativo oggetto non risulti nell’elenco di cui all’art. 117, comma terzo, Cost. - la cui concreta estensione dipende dalla portata che viene attribuita al termine “sistema di elezione”.

In seguito alla legge cost. n. 1/1999, quindi, a norma dell’articolo 122 Cost., la disciplina del sistema elettorale spetta alla competenza legislativa della Regione, che la esercita nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale.

Tali principi fondamentali, concernenti sia il sistema di elezione, sia i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali, sono stati dettati dalla legge 2 luglio 2004, n. 165 (*Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione*), modificata con la legge 15 febbraio 2016, n. 20, in tema di parità di genere nell’accesso alle cariche elettive.

Completa il quadro normativo l’art. 38 dello Statuto calabrese, che si conforma a quella giurisprudenza della Corte costituzionale (v. sentenze nn. 2, 378 e 379 del 2004) che ha attribuito all’ambito competenziale della legge regionale, e non a quello dello Statuto, la regolamentazione della materia elettorale.

La Regione Calabria ha legiferato in materia con l.r. n. 1/2005 (*Norme per l’elezione del presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale*). Dalla sua analisi emerge come, laddove non sia diversamente previsto, essa abbia recepito, con rinvio materiale, il modello elettorale transitorio definito dalla legge n. 108/1968 (*Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale*), dalla legge n. 43/1995 (*Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario*) e dalla legge cost. n. 1/1999 (*Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni*).

Ne è derivato un sistema elettorale misto (e non quel sistema proporzionale puro di cui alle leggi n. 108/1968 e n. 43/1995), nel quale 24 consiglieri sono eletti con metodo proporzionale, sulla base

di liste circoscrizionali, mentre 6 consiglieri sono eletti con il metodo maggioritario, nell'ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali, in base ai voti conseguiti da liste regionali. La lista regionale contiene, come candidatura unica, quella del candidato alla carica di Presidente alla Giunta regionale.

L'impianto strutturale della l.r. n. 1/2005 si fonda, quindi, sul sistema della novellazione, ossia sulla tecnica per la quale la Regione, con propria legge e nel rispetto dei principi fondamentali, modifica il testo nazionale, per la parte di competenza; in tal modo, utilizzando una tecnica redazionale ritenuta, sì, legittima, ma definita "impropria" dalla stessa Corte costituzionale (cfr. sent. n. 196/2003), il cui risultato può essere, pertanto, di difficile lettura e, conseguentemente, di interpretazione e applicazione problematiche.

Infatti, limitandosi ad apportare modifiche, a volte solo parziali, ad alcuni articoli delle leggi n. 108/1968 e n. 43/1995 e della legge cost. n. 1/1999, la l.r. n. 1/2005 non riporta per esteso le parti non incise, seppur le stesse risultino pienamente vigenti; con ciò, costringendo il lettore a un continuo rimando tra i diversi testi al fine di individuare l'esatta disciplina elettorale regionale, e, al contempo, innalzando il margine di rischio di esporsi a eventuali contenziosi scaturenti dall'applicazione della normativa.

Ancora, la vigente legge elettorale calabrese, allo stato, nulla dispone circa il divieto del terzo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale, eletto a suffragio universale diretto, di cui alla lett. f) del comma 1 dell'art. 2 della legge n. 165/2004, pur essendo, quest'ultimo, principio fondamentale di attuazione dell'art. 122 Cost..

Inoltre, la stessa, a seguito della sentenza n. 243/2016 della Corte costituzionale, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. a), della l.r. n. 19/2014 (di soppressione del secondo periodo del comma 2 dell'art. 1 della l.r. n. 1/2005), risulta pure carente in materia di: riserva del seggio al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che abbia conseguito la seconda maggiore cifra elettorale (cd. miglior perdente), di cui all'art. 5 della legge cost. n. 1/1999; individuazione del seggio da riservare, e dei meccanismi di surroga e decadenza del predetto candidato, anche sulla scorta dei principi enucleati dalle sentenze del TAR Calabria – Catanzaro n. 80/2017 e del Consiglio di Stato n. 3143/2017.

Da tali ragioni, discende la necessità di dotare la Regione Calabria di un'autonoma e organica legge elettorale, che superi la menzionata tecnica redazionale della novellazione e, in ogni caso, che sia conforme e adeguata al complessivo quadro ordinamentale, per come modificatosi nel corso degli anni.

La presente proposta di legge, dunque, intende compendiare, in sé, sia interventi di coordinamento e di integrazione con le leggi statali vigenti in materia, sia interventi di semplice manutenzione e/o

adeguamento del testo, anche con riferimento alla giurisprudenza costituzionale e amministrativa intervenuta, soprattutto in un'ottica di razionalizzazione e semplificazione della normativa elettorale regionale.

Attraverso la disponibilità di un testo organico e coordinato, quindi, si mira a ridurre le difficoltà interpretative riscontrate in sede di pratica applicazione della legge elettorale vigente, oltre che a consentire una più agevole lettura delle sue disposizioni anche da parte del singolo cittadino, in un'ottica di *accountability*, finalizzata al riavvicinamento dell'istituzione assembleare alla comunità rappresentata.

Nello specifico, la proposta di legge è suddivisa in tre Titoli e si compone di 20 articoli.

Il **Titolo I** è dedicato alle Disposizioni generali (artt. 1 – 6).

L'**articolo 1**, quale disposizione innovativa rispetto alla legge elettorale vigente, è dedicato specificamente al sistema di elezione del Consiglio regionale calabrese, con la precisazione espressa che l'elezione diretta del Presidente della Regione avviene contestualmente a quella dei consiglieri. Il comma 3, in particolare, descrive il sistema misto di ripartizione dei trenta seggi che compongono il Consiglio, dei quali ventiquattro vengono attribuiti con sistema proporzionale e sei con sistema maggioritario.

L'**articolo 2**, in conformità alle disposizioni statali in materia, individua, al comma 1, la categoria degli elettori e, al comma 2, coloro che possono essere eletti alle cariche di Presidente della Giunta regionale e di consigliere regionale, includendo il disposto dell'attuale comma 1 dell'art. 1 della l.r. n. 1/2005.

Anche l'**articolo 3** rappresenta una novità rispetto alla l.r. n. 1/2005, in quanto al comma 1 - in adeguamento al disposto della legge n. 165/2004 (art. 2, co. 1, lett. f) – introduce, quale causa di ineleggibilità, il divieto del terzo mandato consecutivo per il Presidente della Giunta regionale, mentre al comma 2, per le altre cause di ineleggibilità e incompatibilità, rimanda, in particolare, alla normativa statale di riferimento e, *in primis*, alla legge 23 aprile 1981, n. 154, tuttora vigente.

L'**articolo 4** descrive la composizione del Consiglio regionale, chiarendo che il numero dei suoi membri è stabilito sulla base della popolazione residente nella Regione. Di particolare rilievo, poi, sono i commi 3 e 4, che regolamentano la riserva di un seggio al candidato cd. miglior perdente di cui all'art. 5, comma 1, legge cost. n. 1 del 1999, così uniformando il dettato legislativo regionale alla pronuncia della Corte costituzionale n. 243/2016. Essi specificano, altresì, le modalità di individuazione del seggio da destinare al candidato che ha conseguito il numero di voti validi immediatamente inferiore a quello proclamato Presidente, distinguendo a seconda che le liste

circoscrizionali collegate a quest'ultimo abbiano raggiunto un numero di seggi inferiore, ovvero pari o superiore a quindici (comma 4).

L'**articolo 5**, rispetto alla vigente legge elettorale, oltre a riportare la durata in carica del Consiglio regionale, per come stabilita dall'art. 5 della legge n. 165/2004, disciplina le modalità e i tempi di rinnovo dell'Assemblea legislativa, traendoli dall'art. 3 della legge n. 108/1968, nonché ispirandosi alla legislazione elettorale regionale comparata. Un elemento di novità è rappresentato dall'esplicitazione della cd. *prorogatio* dei poteri del Consiglio, in ossequio a quanto già previsto dall'art. 18, comma 2, dello Statuto regionale. Inoltre, l'ultimo comma dell'articolo regola il suddetto rinnovo nelle ipotesi di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, stabilendo – in conformità all'art. 5, comma 2, lett. b) della legge cost. n. 1/1999 – che le elezioni non siano solo indette nel termine di tre mesi, ma che siano pure espletate entro il medesimo termine; e ciò, in conformità con la pronuncia del TAR Lazio n. 9280/2012, per come confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 6002/2012, e traendo, pure, ispirazione da legislazione regionale comparata.

L'**articolo 6**, relativo alle circoscrizioni elettorali, suddivide il territorio della Regione in tre circoscrizioni (nord, centro e sud), nell'ambito delle quali, quella denominata “centro”, riunisce in sé, oltre alla provincia di Catanzaro, quelle di Crotona e Vibo Valentia. Inoltre, innovando rispetto alla l.r. n. 1/2005, i commi 3 e 4 precisano che la determinazione dei complessivi seggi e l'assegnazione di quelli (n. 24) in quota proporzionale del Consiglio regionale avvengono, a opera del Prefetto di Catanzaro, secondo i principi di cui alla legge n. 108/1968, con decreto adottato contestualmente al decreto di indizione delle elezioni da parte del Presidente della Giunta.

Il **Titolo II** contiene le norme che regolamentano il procedimento elettorale (artt. 7 – 16).

L'**articolo 7** racchiude in un'unica norma le disposizioni relative alla procedura di indizione delle elezioni, comprendendo, sia quanto già stabilito al riguardo dall'art. 1-bis della l.r. n. 1/2005, sia quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 108/1968. Inoltre, in via innovativa, viene sancito che il decreto di indizione delle elezioni sia pubblicato nel Bollettino ufficiale almeno sessanta giorni prima delle stesse. Ciò per diverse ragioni: innanzitutto, per includere il periodo di cd. prescadenza (ossia i 46 giorni antecedenti la data delle elezioni, ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, della legge n. 108/1968), così distinguendolo dal periodo di eventuale concomitante *prorogatio*, al fine di definire con esattezza l'arco temporale di plenipotenziarietà del Consiglio regionale; inoltre, per permettere ai Comuni un più agevole svolgimento degli adempimenti scaturenti dall'indizione delle elezioni; infine, per consentire un opportuno coordinamento delle tempistiche elettorali calabresi, in caso di eventuale indizione delle elezioni primarie di cui alla l.r. n. 25/2009.

L'**articolo 8** è norma di rinvio alla legge n. 108/1968, riguardante l'Ufficio centrale regionale e gli Uffici centrali circoscrizionali. Nel riportare il disposto del comma 2-quater dell'art. 1 della

l.r. n. 1/2005, inoltre, istituisce l'Ufficio centrale della circoscrizione centro presso il Tribunale di Catanzaro.

La principale novità contenuta nell'**articolo 9** sulla composizione delle liste elettorali riguarda la definizione della lista regionale, contenente la candidatura unica alla carica di Presidente della Giunta, di cui, invece, la l.r. n. 1/2005 è priva. La norma riprende, assemblandolo e coordinandolo, quanto già previsto dall'art. 1, commi 2-quater e 6, dell'attuale legge elettorale, soprattutto con riferimento al rispetto della parità di genere nella composizione delle liste, recependo le novità che erano state introdotte con la l.r. n. 17/2020 al fine di conformarsi al dettato della legge n. 165/2004. Per effetto di tali modifiche, fra l'altro, viene espressamente sancito l'obbligo della presenza nelle liste circoscrizionali di candidati di entrambi i sessi, ciascuno in misura non superiore al sessanta per cento.

L'**articolo 10** tratta la presentazione delle liste, dettando una disciplina organica della relativa procedura, del tutto mancante nell'attuale legge elettorale. A tal fine, la norma riunisce in sé le disposizioni contenute nell'art. 9 della legge n. 108/1968, nell'art. 1 della legge n. 43/1995 e negli artt. 1 e 3 della stessa l.r. n. 1/2005, assemblandole e coordinandole. In particolare, detto articolo, al suo comma 8, lett. e), rende esplicito il necessario e reciproco collegamento tra lista regionale e liste circoscrizionali, che deve risultare da apposite dichiarazioni.

L'**articolo 11** determina la disciplina applicabile alla presentazione delle liste regionali, operando, in proposito, il rinvio alla legge n. 108/1968 (artt. 10 e 11) e alle norme dettate per le liste circoscrizionali nell'art. 10 della presente proposta, se e in quanto compatibili.

L'**articolo 12** ha ad oggetto la scheda elettorale e le modalità di espressione del voto. A differenza della l.r. n. 1/2005, dove tale aspetto trova posto all'interno della disposizione dedicata alla composizione delle liste regionali, la norma *de qua*, nel descrivere la scheda di votazione, disciplina, in modo chiaro e ordinato, tutte le diverse modalità di espressione del voto a disposizione dell'elettore, tra cui la doppia preferenza di genere, anche qui recependo quanto stabilito nella l. n. 165/2004 dal legislatore statale ed attuato da quello regionale con l.r. n. 17/2020. Al comma 3, inoltre, viene espressamente sancita la nullità del voto disgiunto.

L'**articolo 13** riprende, riformulandolo, il comma 3 dell'art. 1 della l.r. n. 1/2005 e, al comma 1, indica le soglie di sbarramento che vengono applicate alle liste circoscrizionali e a quelle regionali, ai fini dell'ammissibilità delle prime al riparto dei seggi. Al comma 2, invece, reca la definizione *ex novo* dei c.d. gruppi di liste, anche sulla base della casistica individuata nella legislazione regionale comparata; ciò, in quanto, del significato della predetta locuzione è la stessa legge n. 108/1968 a disinteressarsi, pur utilizzandola più volte nel suo corpo.

Rilevanza centrale, nell'ambito della presente proposta, riveste, poi, l'**articolo 14**, che si occupa di tutte le operazioni successive allo svolgimento del voto, dallo spoglio delle schede inviate dalle sezioni, fino alla proclamazione degli eletti da parte degli Uffici centrali circoscrizionali. Sulla scorta del disposto dell'art. 15 della legge n. 108/1968 e dell'art. 4 della l.r. n. 1/2005, l'articolo in questione provvede, tra l'altro, a determinare i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste e a dettare le regole per l'attribuzione del premio di maggioranza, correlato al limite del raggiungimento – per le liste circoscrizionali collegate alla lista regionale del proclamato Presidente della Giunta – di un numero di seggi inferiore, ovvero pari o superiore a quindici. In questo contesto, trovano collocazione anche le modalità di individuazione del candidato cd. miglior perdente, ossia del candidato cui occorre riservare un seggio per aver conseguito la cifra elettorale regionale immediatamente inferiore a quella conseguita dal candidato proclamato Presidente. In tal senso, l'articolo, recepisce alcuni dei contenuti dell'art. 5 della legge cost. n. 1/1999, nella parte ancora vigente, espressamente disciplinando l'istituto del candidato cd. miglior perdente; con ciò colmando la lacuna normativa venutasi a creare a seguito della sentenza n. 243/2016 della Corte costituzionale, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. a), della l.r. n. 19/2014, di soppressione del secondo periodo del comma 2 dell'art. 1 della l.r. n. 1/2005.

L'**articolo 15**, nel riportare i contenuti dell'art. 16 della legge n. 108/1968, per come modificata dalla l.r. n. 1/2005, in materia di surroga del consigliere regionale, introduce *ex novo*, al suo comma 2, la disciplina della surroga del seggio assegnato al candidato cd. miglior perdente che si rendesse vacante per qualsiasi causa nel corso della legislatura (comma 3).

L'**articolo 16**, in ideale prosecuzione con l'art. 15, prevede i casi di sospensione e decadenza dalla carica del consigliere regionale, ai quali si provvede applicando rispettivamente l'istituto della supplenza e quello della surroga. Anche in questa norma, come in quella precedente, è prevista, in via innovativa, una disciplina specifica riguardante il candidato cd. miglior perdente.

Il **Titolo III**, infine, racchiude le disposizioni finali (artt. 17 – 20).

Con l'**articolo 17** si provvede ad abrogare l'attuale legge elettorale contenuta nella l.r. n. 1/2005, che verrà integralmente sostituita dalla presente proposta di legge.

L'**articolo 18** contiene il rinvio, per quanto non espressamente previsto nel nuovo testo proposto, alle disposizioni statali vigenti in materia elettorale, in quanto compatibili.

Da ultimo, l'**articolo 19** attesta la neutralità finanziaria a carico del bilancio regionale della proposta di legge, mentre l'**articolo 20** disciplina l'entrata in vigore della stessa nei tempi ordinari previsti dall'art. 41 dello Statuto.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

alla proposta di legge recante “*Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale*”.

La presente proposta di legge non comporta spese o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

QUADRO DI RIEPILOGO ANALISI ECONOMICO FINANZIARIA (allegato alla relazione tecnico finanziaria ex art. 39 dello Statuto)

TAB. 1 - Oneri finanziari:

ARTICOLO	DESCRIZIONE SPESE	TIPOLOGIA (I o C)	CARATTERE TEMPORALE (A o P)	IMPORTO (Euro)
Art. 1	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00
Art. 2	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00
Art. 3	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00
Art. 4	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00
Art. 5	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00
Art. 6	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00
Art. 7	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00
Art. 8	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00
Art. 9	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00
Art. 10	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00
Art. 11	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00
Art. 12	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00

Art. 13	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00
Art. 14	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00
Art. 15	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00
Art. 16	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00
Art. 17	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00
Art. 18	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00
Art. 19	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00
Art. 20	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00

TAB. 2 – Copertura finanziaria

PROGRAMMA/CAPITOLO	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	TOTALE
//	0,00	0,00	0,00	
Totale				0,00

INDICE

TITOLO I

Disposizioni generali

ART. 1 (Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)

ART. 2 (Elettorato attivo e passivo)

ART. 3 (Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità)

ART. 4 (Composizione del Consiglio regionale)

ART. 5 (Durata in carica del Consiglio regionale)

ART. 6 (Circoscrizioni elettorali)

TITOLO II

Procedimento elettorale

ART. 7 (Indizione delle elezioni)

ART. 8 (Uffici centrali circoscrizionali e Ufficio centrale regionale)

ART. 9 (Composizione delle liste elettorali)

ART. 10 (Presentazione delle liste)

ART. 11 (Liste regionali)

ART. 12 (Scheda elettorale e modalità di espressione del voto)

ART. 13 (Soglie di sbarramento)

ART. 14 (Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale)

ART. 15 (Surrogazione)

ART. 16 (Supplenza e decadenza)

TITOLO III

Disposizioni finali

ART. 17 (Abrogazione)

ART. 18 (Norma di rinvio)

ART. 19 (Clausola di neutralità finanziaria)

ART. 20 (Entrata in vigore)

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)

1. Il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale sono eletti a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti su base circoscrizionale, con premio di maggioranza variabile.
2. L'elezione del Presidente della Giunta regionale avviene contestualmente al Consiglio regionale.
3. I consiglieri regionali sono eletti in numero di trenta, di cui:
 - a) ventiquattro, con sistema proporzionale, sulla base di liste circoscrizionali concorrenti, secondo le disposizioni contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale);
 - b) sei, con sistema maggioritario, nell'ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali, in base ai voti conseguiti dalle liste regionali, di cui all'articolo 9, comma 1, con le modalità previste dall'articolo 14.
4. I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione senza vincolo di mandato.

Art. 2

(Elettorato attivo e passivo)

1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della regione, compilate secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), che hanno compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno delle elezioni.
2. Sono eleggibili alle cariche di Presidente della Giunta regionale e di consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica, che hanno compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno delle elezioni.

Art. 3

(Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità)

1. Non è immediatamente rieleggibile a Presidente della Giunta regionale, chi ha già ricoperto tale carica per due mandati consecutivi.
2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, ai consiglieri regionali, al Presidente della Giunta e agli assessori regionali si applicano le disposizioni statali e regionali vigenti in materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità.

Art. 4

(Composizione del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale è composto, in conformità a quanto previsto dalla legge 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria) e dalla normativa statale, dal Presidente della Giunta regionale e da trenta consiglieri.
2. Il numero dei consiglieri è determinato tenendo conto della popolazione residente della Regione, per come risultante dai dati ufficiali dell'ultimo censimento generale.
3. Nel numero dei consiglieri è incluso il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente, da qui in poi definito "candidato miglior perdente".
4. L'Ufficio centrale regionale di cui all'articolo 8, comma 1, riserva al candidato miglior perdente:
 - a) nell'ipotesi prevista all'articolo 14, comma 10, lettera c), l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con la lista regionale del candidato di cui al comma 3;
 - b) nell'ipotesi prevista all'articolo 14, comma 10, lettera d), il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle liste circoscrizionali, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui.

Art. 5

(Durata in carica del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale dura in carica cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualità del suo scioglimento anticipato.
2. Il quinquennio decorre dalla data della elezione del Consiglio regionale.
3. Il Consiglio regionale esercita le proprie funzioni fino al quarantaseiesimo giorno antecedente alla data delle elezioni per il suo rinnovo. I poteri del Consiglio sono prorogati fino al completamento delle operazioni di proclamazione dei nuovi eletti, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, dello Statuto.
4. Le nuove elezioni hanno luogo nel periodo ricompreso tra la quarta domenica antecedente il compimento del quinquennio e non oltre i sessanta giorni successivi al termine dello stesso o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori, salvo i casi di scioglimento anticipato, per i quali trova applicazione il comma 5.
5. Nei casi di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, a esclusione di quello di cui all'articolo 126, primo comma, della Costituzione, le elezioni sono indette e hanno luogo entro tre mesi dallo scioglimento stesso.

Art. 6

(Circoscrizioni elettorali)

1. Il territorio della Regione è ripartito in tre circoscrizioni elettorali denominate:

- a) circoscrizione nord;
- b) circoscrizione centro;
- c) circoscrizione sud.

2. Le circoscrizioni elettorali di cui al comma 1 sono così composte:

- a) la circoscrizione nord comprende i comuni della Provincia di Cosenza;
- b) la circoscrizione centro comprende i comuni delle Province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia;
- c) la circoscrizione sud comprende i comuni della Città metropolitana di Reggio Calabria.

3. La determinazione dei seggi complessivi del Consiglio regionale e l'assegnazione di quelli di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a) alle singole circoscrizioni sono effettuate dal Prefetto di Catanzaro, in qualità di Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 108/1968 e dell'articolo 10, comma 2, lettera f), della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), con decreto da emanarsi contemporaneamente a quello di indizione delle elezioni di cui all'articolo 7, comma 1.

4. La ripartizione tra le circoscrizioni dei ventiquattro seggi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), è effettuata dividendo la popolazione residente della Regione, per come determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, per il medesimo numero di seggi, che sono assegnati in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

TITOLO II

Procedimento elettorale

Art. 7

(Indizione delle elezioni)

1. Il Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale e d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello di Catanzaro, indice le elezioni con proprio decreto. In caso di impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta e negli altri casi previsti dallo Statuto, le elezioni sono indette dal Vicepresidente della Giunta regionale, con le medesime modalità.

2. Il decreto di indizione delle elezioni è pubblicato nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC) almeno sessanta giorni prima del giorno delle elezioni.

3. Il decreto di indizione è comunicato immediatamente a:

- a) i sindaci dei comuni della regione, che ne danno notizia, con apposito manifesto da affiggere quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni;
- b) i prefetti dei comuni calabresi capoluogo di Provincia;
- c) i presidenti dei tribunali nella cui giurisdizione sono i comuni capoluoghi di provincia della Regione;
- d) il presidente della Corte d'Appello del capoluogo di Regione;
- e) i presidenti delle commissioni elettorali circondariali della Regione.

Art. 8

(Uffici centrali circoscrizionali e Ufficio centrale regionale)

1. Per gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi primo, secondo, terzo e quarto, della legge 108/1968.
2. L'Ufficio centrale della circoscrizione centro, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), è istituito presso il Tribunale di Catanzaro.

Art. 9

(Composizione delle liste elettorali)

1. La lista regionale contiene come candidatura unica quella del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.
2. La lista circoscrizionale comprende un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore a due terzi, arrotondato all'unità superiore.
3. Per la circoscrizione centro di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), le liste sono composte, a pena di inammissibilità, in modo da comprendere almeno un candidato residente per ciascuna delle province corrispondenti.
4. Al fine di assicurare la parità all'accesso alle cariche elettive degli uomini e delle donne, ai sensi degli articoli 51 e 117, settimo comma, della Costituzione, le liste elettorali circoscrizionali devono comprendere, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i sessi. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al sessanta per cento. In caso di quoziente frazionario, si procede all'arrotondamento all'unità più vicina.

Art. 10

(Presentazione delle liste)

1. Le liste dei candidati per ogni circoscrizione sono presentate alla cancelleria del tribunale di cui agli Uffici centrali circoscrizionali, costituiti ai sensi dell'articolo 8 della legge 108/1968, dalle ore otto del trentesimo giorno alle ore dodici del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore otto alle ore venti.
2. Le liste sono presentate:
 - a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
 - b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
 - c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
 - d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.

3. La firma degli elettori è apposta su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale); deve essere, altresì, indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.

4. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

5. Sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste che sono espressione di partiti rappresentati nel Parlamento italiano, nonché le liste circoscrizionali che sono espressione di almeno un gruppo consiliare ovvero di una delle componenti di cui all'articolo 27 dello Statuto. In ogni caso, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste regionali di cui all'articolo 11, alle quali sono collegate le liste circoscrizionali.

6. Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

7. È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro dodici ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'Ufficio centrale regionale il quale, nelle dodici ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra e le rinvia, così modificate, agli Uffici centrali circoscrizionali.

8. Con la lista dei candidati si devono presentare, inoltre:

- a) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;
- b) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da uno dei soggetti indicati dall'articolo 14 della legge 53/1990. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta a un ufficio diplomatico o consolare;
- c) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato;
- d) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali fini, costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore;
- e) la dichiarazione di collegamento della lista circoscrizionale a una delle liste regionali di cui all'articolo 9, comma 1; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della medesima lista regionale.

9. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.

10. Più liste circoscrizionali possono collegarsi alla medesima lista regionale, che in ogni caso non è contrassegnata da alcun simbolo.

Art. 11

(Liste regionali)

1. Alle liste regionali e ai relativi candidati si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della presente legge, nonché gli articoli 10 e 11 della legge 108/1968, ove compatibili, intendendosi sostituito l'Ufficio centrale regionale all'ufficio centrale circoscrizionale.

Art. 12

(Scheda elettorale e modalità di espressione del voto)

1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda recante, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale, affiancato da due righe riservate all'eventuale indicazione delle preferenze. Alla destra del rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista circoscrizionale è collegata. Il primo rettangolo, nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, sono contenuti in un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste circoscrizionali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è posto al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste circoscrizionali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, la collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio.

2. L'elettore, a scelta, esprime, anche congiuntamente:

- a) il suo voto per una delle liste circoscrizionali, tracciando un segno nel relativo rettangolo; in questo caso, il voto espresso è valido anche per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale della lista regionale collegata;
- b) uno o due voti di preferenza, indicando il cognome, ovvero il nome e il cognome, di uno o di due candidati compresi nella stessa lista circoscrizionale. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, a pena di annullamento della seconda preferenza; in questo caso, il voto espresso è valido sia per la lista circoscrizionale che per la lista regionale collegata;
- c) il suo voto per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul nome del candidato Presidente contenuto nella lista regionale; in tal caso, il voto espresso è valido solo per il candidato Presidente.

3. Il voto disgiunto è nullo.

4. I modelli delle schede di votazione sono riportati nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

Art. 13

(Soglie di sbarramento)

1. Sono ammesse al riparto dei seggi le liste circoscrizionali o i gruppi di liste circoscrizionali che hanno ottenuto, nell'intera Regione, una percentuale di voti validi pari almeno al 4 per cento, purché collegate a una lista regionale che ha superato la percentuale dell'8 per cento.
2. Ai fini della presente legge, si definisce gruppo di liste l'insieme delle liste circoscrizionali presentate in più circoscrizioni elettorali, contrassegnate dal medesimo simbolo e collegate allo stesso candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Art. 14

(Operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale)

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito ai sensi dell'articolo 8, primo comma, della legge 108/1968, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali:
 - a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
 - b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Se il numero delle schede contestate lo rende necessario, il presidente del tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni della presente lettera, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.
2. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ultimato il riesame di cui al comma 1, lettera b), fa chiudere, per ogni sezione, le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo, viene allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 13.
3. Compite le operazioni di cui ai commi 1 e 2, l'Ufficio centrale circoscrizionale:
 - a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale, nonché la cifra elettorale di ciascuna lista regionale. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera a), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
 - b) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine, divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce, quindi, a ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale è contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. Se, con il quoziente così calcolato, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste supera quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente, ottenuto diminuendo di una unità il divisore. I seggi che rimangono non assegnati sono attribuiti al collegio unico regionale;

- c) stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi che non si è potuto attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche se tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengono attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non hanno raggiunto alcun quoziente, nonché i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangono inutilizzabili per mancanza di candidati;
- d) comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti residui. Comunica, altresì, la cifra elettorale di ciascuna lista regionale;
- e) determina la cifra individuale di ogni candidato, che è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;
- f) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

4. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto e seguendo la graduatoria prevista dal comma 3, lettera f), i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

5. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale è redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti a essi allegati, devono essere tempestivamente inviati dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare è depositato nella cancelleria del tribunale.

6. L'Ufficio centrale regionale, costituito a norma dell'articolo 8, terzo comma, della legge 108/1968, riceve gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

- a) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;
- b) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati. Successivamente, procede alla somma dei voti residuati per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno;
- c) procede alla assegnazione dei seggi indicati alla lettera a) ai gruppi di liste aventi lo stesso contrassegno. A tal fine, divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato ottenuto costituisce il quoziente elettorale regionale.

7. L'Ufficio centrale regionale, ai fini della determinazione del numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo, divide successivamente la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per il quoziente elettorale regionale. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati, rispettivamente, ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che hanno avuto i maggiori voti residuati. A parità anche di questi ultimi, si procede a sorteggio.

8. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni, seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale circoscrizionale di cui al comma 3, lettera b). A tal fine, si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.

9. Se in una circoscrizione è stato assegnato un seggio a una lista i cui candidati sono stati già tutti proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria di cui al comma 8.

10. L' Ufficio centrale regionale procede al riparto della restante quota di seggi. A tal fine:

- a) determina la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna lista regionale, sommando le cifre elettorali a essa attribuite ai sensi del comma 3, lettera a); individua, altresì, il totale dei seggi già assegnati al gruppo di liste o ai gruppi di liste circoscrizionali collegate a ciascuna lista regionale;
- b) individua la lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale e proclama eletto Presidente della Giunta regionale il candidato della medesima lista, il quale fa parte del Consiglio regionale; individua, altresì, la lista regionale che ha conseguito la cifra elettorale regionale immediatamente inferiore a quella del Presidente della Giunta proclamato eletto, ai fini della riserva di un seggio da assegnare al candidato miglior perdente, ai sensi dell'articolo 4, comma 4;
- c) se il gruppo o i gruppi di liste circoscrizionali collegate alla lista regionale del proclamato Presidente della Giunta regionale hanno conseguito un numero di seggi pari o superiore a quindici, assegna al medesimo gruppo di liste tre dei sei seggi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), e li ripartisce fra le medesime liste e nelle circoscrizioni. A tal fine, divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste circoscrizionali per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui ai commi 8 e 9, a iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio ai sensi del comma 8. Se tutti i posti della graduatoria hanno già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della stessa graduatoria. I restanti tre seggi da assegnare con sistema maggioritario sono ripartiti tra i gruppi di liste circoscrizionali non collegati alla lista regionale di cui alla lettera b);
- d) se il gruppo di liste o i gruppi di liste circoscrizionali collegate alla lista regionale di cui alla lettera b) hanno conseguito un numero di seggi inferiore a 15, assegna al medesimo gruppo di liste i sei seggi da ripartire con sistema maggioritario di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), e li ripartisce fra le medesime liste e nelle circoscrizioni secondo quanto stabilito alla lettera c) a esclusione del suo ultimo periodo;
- e) verifica, quindi, se la cifra elettorale regionale conseguita dalla lista regionale di cui alla lettera b) è pari o superiore al 40 per cento del totale dei voti conseguiti da tutte le liste regionali;
- f) se la verifica prevista nella lettera e) dà esito negativo, accerta se il totale dei seggi conseguiti dai gruppi di liste circoscrizionali collegati alla lista regionale di cui alla lettera b) è pari o superiore al 55 per cento dei seggi assegnati al Consiglio; se tale seconda verifica dà esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi delle lettera c), ovvero della lettera d) e quelli attribuiti in ambito circoscrizionale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del Consiglio nella composizione così integrata, con arrotondamento all'unità inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate secondo quanto stabilito alla lettera c) a esclusione del suo ultimo periodo. Tali seggi aggiuntivi sono sottratti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto a partire dai seggi assegnati con il resto

minore o il minor voto residuo ai sensi del comma 7 e, in subordine, se tutti i seggi sono stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, sono sottratti i seggi attribuiti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto che hanno riportato la minore cifra elettorale. A parità anche di queste ultime, si procede a sorteggio;

g) se la verifica prevista alla lettera e) ha dato esito positivo, effettua le operazioni di cui alla lettera f) sostituendo alla percentuale del 55 per cento quella del 60 per cento.

11. I seggi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), sono aumentati in misura pari all'ulteriore quota di seggi assegnati nei casi e con le modalità di cui al comma 10, lettere e) o f).

12. L'Ufficio centrale regionale comunica agli Uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai commi 10 e 11. Gli Uffici centrali circoscrizionali proclamano eletti ai seggi da assegnare col sistema maggioritario, di cui al comma 10, lettere c), d), e), f) e g), i candidati presenti nelle liste circoscrizionali, secondo il numero di seggi assegnati a ciascuna lista per come risultante nella comunicazione dell'Ufficio centrale regionale. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale proclama eletto consigliere regionale il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale della lista regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.

13. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di Appello di Catanzaro.

14. Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.

Art. 15

(Surrogazione)

1. Il seggio che rimane vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche nei casi di sostituzione del consigliere proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 9.

3. Se rimane vacante il seggio assegnato al candidato miglior perdente, esso è riattribuito alla lista circoscrizionale alla quale era stato sottratto secondo i criteri di cui all'articolo 4, comma 4.

Art. 16

(Supplenza e decadenza)

1. Nei casi di sospensione di un consigliere regionale previsti dalle vigenti disposizioni statali, il Consiglio regionale, nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla sua temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista circoscrizionale che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.

2. La supplenza termina alla cessazione della sospensione. In caso di sopravvenuta decadenza del consigliere sostituito, si procede alla surrogazione ai sensi dell'articolo 15, commi 1 e 2.

3. Nei casi di sospensione e in quelli di decadenza del consigliere regionale, eletto ai sensi dell'articolo 4, comma 3, si procede alla sua sostituzione secondo i criteri previsti dall'articolo 15, comma 3.

TITOLO III

Disposizioni finali

Art. 17

(Abrogazione)

1. La legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale) è abrogata.

Art. 18

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, sono recepite e trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni statali vigenti in materia.

Art. 19

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 20

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURC.

Allegati: Tabelle A e B

**MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE
PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE CALABRIA**

Parte I	Parte II	Parte III	Parte IV
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> Lista Circoscrizionale 1 (Voti di preferenza) </div>	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> Lista Circoscrizionale 10 (Voti di preferenza) </div>	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> Lista Circoscrizionale 2 (Voti di preferenza) </div>	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> Lista Circoscrizionale 11 (Voti di preferenza) </div>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> Lista Circoscrizionale 3 (Voti di preferenza) </div>	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> Lista Circoscrizionale 12 (Voti di preferenza) </div>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> Lista Circoscrizionale 4 (Voti di preferenza) </div>	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> Lista Circoscrizionale 13 (Voti di preferenza) </div>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> Lista Circoscrizionale 5 (Voti di preferenza) </div>	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> Lista Circoscrizionale 14 (Voti di preferenza) </div>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> Lista Circoscrizionale 6 (Voti di preferenza) </div>	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> Lista Circoscrizionale 15 (Voti di preferenza) </div>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> Lista Circoscrizionale 7 (Voti di preferenza) </div>	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> Lista Circoscrizionale 16 (Voti di preferenza) </div>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> Lista Circoscrizionale 8 (Voti di preferenza) </div>	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> Lista Circoscrizionale 17 (Voti di preferenza) </div>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> Lista Circoscrizionale 9 (Voti di preferenza) </div>	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> Lista Circoscrizionale 18 (Voti di preferenza) </div>	

Segue: TABELLA A

N.B. - La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: la prima e la seconda, iniziando da sinistra, contengono gli spazi necessari per riprodurre, verticalmente e in misura omogenea, racchiusi in un rettangolo, i contrassegni delle liste presentate a livello circoscrizionale, con due righe, poste a destra di ciascun contrassegno, destinate all'espressione dell'eventuale indicazione delle preferenze.

A destra di ogni rettangolo, nel quale sono riportati il contrassegno o i contrassegni di ogni lista circoscrizionale, sono stampati il nome e il cognome del candidato a Presidente della Giunta regionale collegato.

I contrassegni da riprodurre in ciascuna parte non possono essere in numero superiore a nove. - Le parti terza e quarta debbono essere utilizzate secondo gli stessi criteri previsti per le parti prima e seconda.

In caso di necessità, si farà ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive, sufficienti per la stampa dei contrassegni di tutte le liste ammesse.

Qualora debbano essere riprodotti i contrassegni di più di nove liste circoscrizionali, collegate con lo stesso candidato a Presidente della Giunta regionale, l'altezza della scheda dovrà essere opportunamente aumentata in senso verticale, in modo da consentire la stampa dei contrassegni di tutte le liste circoscrizionali collegate.

I rettangoli più ampi, contenenti il nome e cognome del candidato a Presidente della Giunta regionale, sono disposti, sulla scheda, secondo l'ordine risultato dal sorteggio compiuto dall'Ufficio centrale regionale ed avente efficacia per tutte le circoscrizioni elettorali della Regione. - I rettangoli contenenti il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale e le righe destinate all'eventuale indicazione delle preferenze sono collocati, all'interno del rettangolo più ampio con il nome e cognome del candidato a Presidente della Giunta regionale, seguendo l'ordine risultante dal sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

La scheda deve essere piegata verticalmente, in modo che la prima parte ricada, verso destra, sulla quarta parte ed eventualmente, sulla quinta, sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti tra loro. - La scheda, così piegata, dev'essere ulteriormente piegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente visibile il riquadro stampato, contenente le indicazioni relative al tipo di elezione, alla denominazione della Regione Calabria, alla data della votazione, alla circoscrizione elettorale regionale, alla firma dello scrutatore e al bollo della sezione.

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE
PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE CALABRIA

ELEZIONE DEL CONSIGLIO E
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
DELLA REGIONE CALABRIA

.....
(Data dell'elezione)

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE

.....
(Denominazione della Circoscrizione)

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

.....

BOLLO
RELAZIONE
SEZIONE